

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4877 del 14/10/2020
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO NEL COMUNE DI FERRARA, IN SX IDRAULICA DEL PO DI VOLANO. RICHIEDENTE SANTA D'ONGHIA - PROC. CODICE FE20T0016
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5022 del 14/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO NEL COMUNE DI FERRARA, IN SX IDRAULICA DEL PO DI VOLANO. RICHIEDENTE SANTA D'ONGHIA - PROC. CODICE FE20T0016

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

RICHIAMATA la concessione rilasciata al sig. Giancarlo Cavallini C.F. CVLGRC37A25L390M con determinazione della Responsabile pro tempore del SAC di Ferrara n. 4778 del 18/09/2018, per occupazione di area demaniale con rampa carrabile sull'argine sx del Po di Volano e manufatto di scarico recapitante acque depurate nel sopra citato corso d'acqua, in via della Ginestra 36 - comune di Ferrara, area censita catastalmente al foglio 198, mappali 40 e 31 del comune medesimo, con scadenza il 31/12/2029 (proc. FEPPT0642/17RN01);

VISTE:

-l'istanza protocollata in data 04/03/2020 con n. PG/2020/34977, con la quale la Sig.ra Santa D'Onghia C.F. DNGSNT80C62A662X, ha richiesto il cambio della titolarità della concessione proc. FEPPT0642/17RN01 assentita con la sopra citata determinazione n. 4778/2018, a seguito di compravendita dell'immobile sito in via della Ginestra 36, Ferrara, cui le risorse in concessione ineriscono, come da certificato notarile del 13/02/2020, allegato all'istanza come causale della stessa (proc. FE20T0016);

-l'istanza del sig. Giancarlo Cavallini del 05/03/2020, agli atti del competente SAC con prot. PG/2020/40530 del 13/03/2020, con la quale rinuncia alla concessione FEPPT0642/17RN01 e chiede la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato;

DATO ATTO:

-della pubblicazione della domanda, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. n. 7/2004, sul BURERT n. 132 del 29/04/2020 e dell'assenza, nei 30 giorni successivi, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

-della richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2020/65532 del 05/05/2020, all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini della conferma del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale già rilasciato per la concessione FEPPT0642/17RN01 ed al Comune di Ferrara a fini ambientali;

PRESO ATTO:

-della conferma della validità del nulla osta idraulico rilasciato dall'ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano, con determinazione n. 58 del 15/01/2018, effettuata tramite nota del Responsabile del Servizio d'Area sopra citato protocollata con n. PG/2020/66167 del /05/2020;

-del nulla osta ai fini ambientali, espresso dal Comune di Ferrara con nota del Servizio Ambiente n. 44840 del 18/06/2020, protocollata in data 18/06/2020 con n. PG/2020/88066;

RICHIAMATO quindi il disciplinare tecnico di cui alla determinazione n. 58 del 15/01/2018 sopra citata, contenente le prescrizioni idrauliche per l'esercizio della concessione FEPPT0642/17RN01 ai sensi R.D. 523/1904, i cui contenuti pertanto si riportano integralmente nel disciplinare allegato al presente atto;

CONSIDERATO CHE la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto per l'annualità 2020 in € 209,95 giusto quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dalle DGR 913/2009 e 469/2011 per l'occupazione con rampa carrabile come unico accesso alla proprietà e con manufatto di scarico in alveo di diametro inferiore a 315 mm;

-di fissare inoltre, a garanzia del presente titolo concessorio, il deposito cauzionale in € 250,00, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, che stabilisce in tale cifra l'importo minimo dei depositi cauzionali, mentre la cauzione di €

275,00, a garanzia della concessione FEPPT0642/17RN01 e a suo tempo versata dal precedente concessionario, andrà restituita con apposita procedura;

VERIFICATO CHE:

-il precedente concessionario, Cavallini Giancarlo, è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso dell'area concessa fino alla data della rinuncia (13/03/2020), dopo i versamenti del canone relativo al 2019 e di quota parte del canone 2020, effettuati con bonifici bancari in data 02/07/2020 con codici CRO 11012001830495341 e 1101201840408648 per un importo totale di € 254,73;

-conseguentemente la subentrante è tenuta al versamento di quota parte del canone 2020 per il periodo 14/03/2020-31/12/2020, per un totale di € 165,48;

PRESO ATTO, inoltre, che la subentrante:

-ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 13/10/2020, agli atti del competente SAC;

-hanno versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 25/02/2020 mediante bollettino postale identificato dal codice VCYL 0064;
- b) l'importo relativo a quota parte del canone di concessione 2020 pari ad € 165,48 in data 13/10/2020 mediante bonifico bancario identificato dal codice 643450651;
- c) l'importo relativo alla cauzione pari a € 250,00 in data 13/10/2020 mediante bonifico bancario identificato dal codice 49218419;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di disporre il cambio di titolarità a favore della sig.ra Santa D'Onghia C.F. DNGSNT80C62A662X, residente in via della Ginestra 36 Ferrara, della concessione per occupazione di area demaniale con rampa carrabile sull'argine sx del Po di Volano e manufatto di scarico recapitante acque depurate nel sopra citato corso d'acqua, in via della Ginestra 36, Ferrara, precedentemente rilasciata al sig. Giancarlo Cavallini C.F. CVLGRC37A25L390M, con determinazione della Responsabile pro tempore del SAC di Ferrara n. 4778 del 18/09/2018 (pratica FEPPT0642/17RN01), area censita catastalmente al foglio 198 mappali 31 e 40 del comune di Ferrara, come da allegata cartografia;

2. di confermare la durata della concessione in argomento sino al 31/12/2029 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e della L.R. n. 2/2015);
3. di stabilire che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare tecnico di cui alla determinazione n. 4778/2018, che si riconferma e i cui contenuti si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di quantificare nella misura di € 209,95 il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata, come illustrato in parte narrativa;
5. di stabilire che il canone di concessione per le annualità successive a quella in corso andrà aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
6. di dare atto che il deposito cauzionale a garanzia del presente titolo concessorio quantificato in € 250,00 ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è già stato versato dalla subentrante, come illustrato in parte narrativa Tale cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
7. di stabilire altresì che la cauzione, quantificata, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 275,00 e versata a suo tempo dal precedente concessionario, vada restituita con apposita procedura;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10. di dare atto inoltre che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. di dare atto altresì che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE e ne viene consegnata copia semplice al concessionario;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Bianchini;

13. di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

**Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia dell'Emilia Romagna**

Disciplinare

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Sig.ra Santa D'Onghia C.F. DNGSNT80C62A662X, residente in via della Ginestra 36 Ferrara.

(cod. procedimento FE20T0016).

Articolo 1 - Descrizione e ubicazione dell'area demaniale concessa

La concessione riguarda l'occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile e manufatto di scarico del diametro di mm 120 sulla sponda sinistra del corso d'acqua Po di Volano, in via della Ginestra 36 nel Comune di Ferrara.

La rampa carrabile è ubicata catastalmente di fronte al mappale 31 (proprietà privata) del foglio 198 del comune di Ferrara, il manufatto di scarico occupa parte del mappale 40 (demanio) del medesimo foglio, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e dall'allegata cartografia.

Articolo 2 - Canone di concessione

1. Il canone per l'anno 2020 è fissato in € 209,95.

2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, sul conto corrente postale n. 1018766582 o tramite bonifico bancario avente IBAN IT42C0760102400001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" causale "cod. FE20T0016, canone anno

3. Il canone per gli anni successivi è adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposti mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Deposito cauzionale

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 250,00, è stato interamente versato per la presente concessione. Tale deposito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Articolo 4 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

1. La concessione ha durata sino al 31/12/2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 5 - Revoca/sospensione/revisione/decadenza

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub-concessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

Articolo 6 - Ripristino dei luoghi

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione concedente, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 7 - Obblighi e condizioni generali

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE20T0016;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del

concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC).

7. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 8 - Condizioni e prescrizioni particolari derivanti dal nullaosta idraulico

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 58 del 15/01/2018 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara:

- i. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
- ii. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- iii. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- iv. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arredate anche a proprietà situate a

monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

- v. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
- vi. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'ARSTePC) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
- vii. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'ARSTePC.
- viii. Il concessionario è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico è area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
- ix. L'ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- x. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'ARSTePC non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario e qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- xi. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- xii. L'ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- xiii. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 9 - osservanza di leggi e regolamenti


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 7/2004, ovvero alle maggiori somme stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.